



REP 167 del 21/01/2026

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTI gli articoli 9, 116 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo n. 303, del 30 luglio 1999, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo n. 1, del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile";

VISTO il decreto 13 febbraio 2001 Adozione dei "Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 recante "Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016);

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante “Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 “Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2023 “Modalità tecniche e operative per l'implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC)”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 14 febbraio 2025 “Caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono animali nonché la gestione della movimentazione tra stabilimenti e tra habitat diversi”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 26 maggio 2025 “Contenuti e modalità di erogazione dei programmi formativi degli operatori e dei proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche”;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante “misure minime per la protezione degli animali negli allevamenti”;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali del 30 aprile 2021 (pubblicata in G.U. n. 160 del 6 luglio 2021);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, con cui è stato conferito al Dott. Fabio Ciciliano l’incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 3081 del 22 novembre 2022, recante “Costituzione del Gruppo di lavoro inter-istituzionale per le attività di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali”;

VISTO l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sul documento concernente “Compiti e attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (RSV) e delle modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale”;

SENTITI il Ministero della Salute e il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

SENTITI la Commissione Protezione Civile e la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, l’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

CONSIDERATO che il soccorso e l’assistenza agli animali sono parte integrante dell’intervento del Servizio nazionale della protezione civile, come sancito all’articolo 1 e all’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

RITENUTO necessario procedere all’emanazione di specifiche indicazioni operative in merito alla pianificazione e la gestione delle attività di soccorso e assistenza agli animali, in seguito o in previsione degli eventi di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETA

ARTICOLO 1

(Adozione delle indicazioni operative)

1. Sono adottate le “Indicazioni operative concernenti le attività di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali” che costituiscono parte integrante del presente decreto, predisposte secondo gli allegati 1, 2 e 3.
2. Gli allegati di cui al comma 1 si articolano come segue:
 - Allegato 1 – documento concernente “Indicazioni operative concernenti le attività di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali”;
 - Allegato 2 – Indicazioni operative concernenti le attività di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali - azioni principali da sviluppare rispetto agli obiettivi di cui al capitolo 5 - Enti responsabili ed Enti concorrenti (fase di pianificazione);
 - Allegato 3 – Indicazioni operative concernenti le attività di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali - azioni principali da sviluppare rispetto agli obiettivi di cui al capitolo 5 - Enti responsabili ed Enti concorrenti (fase di emergenza).

ARTICOLO 2

(Clausola di salvaguardia)

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro attribuite dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità delle presenti indicazioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto verrà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Fabio Ciciliano